



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

OGGETTO: Separazione giudiziale

22949/12

**ESENTE**

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SEZIONE PRIMA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Francesco Maria Fioretti

Presidente R.G.N. 14367/08

Dott. Carlo Piccininni

Consigliere

Dott. Maria Rosaria Cultrera

Consigliere

Dott. Cristina Giancola

Consigliere

Dott. Carlo De Chiara

Consigliere

Cron. 22949  
ESENTE  
Rep.

ha pronunciato la seguente:

Ud. 17.10.2012

**S E N T E N Z A**

( Motivazione semplificata )

sul ricorso proposto da:

V [ ] P [ ] elettivamente domiciliata in Roma,  
via Premuda 6, presso l'avv. Cristina Michetelli,  
rappresentata e difesa dall'avv. Otello Bagalini giusta  
delega in atti;

C

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del D.Lgs. n. 143/2001 in quanto:  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

- **ricorrente** -

contro

S [ ] B [ ] ;

- **intimato** -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona n. 154 del 6.4.2007.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica

1486  
2012



udienza del 17.10.2012 dal Relatore Cons. Carlo

Piccininni;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario Giovanni Russo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

### Svolgimento del processo

Con ricorso del 16.11.2009   sollecitava al Tribunale di Ascoli Piceno declaratoria di separazione giudiziale dalla moglie  , sollecitazione che il tribunale recepiva, pronunciando in conformità per quanto riguarda la domanda principale di separazione, assegnando alla moglie la casa coniugale, determinando l'obbligo di corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della figlia e negando viceversa analogo assegno alla moglie che ne aveva fatto richiesta.

La sentenza, impugnata dalla  veniva confermata dalla Corte di Appello di Ancona, che segnatamente rilevava che il reddito del marito ammontava a € 40.000 lordi annui ( pari a circa € 1.200 netti mensili ), mentre quello della moglie risultava di € 900 lordi; che la moglie beneficiava tuttavia del godimento della casa coniugale; che a carico del marito risultava pure l'assegno di mantenimento in favore della figlia; che, essendo indimostrata la titolarità di ulteriori cespiti



in favore del , la decisione del primo giudice appariva meritevole di conferma.

Avverso la decisione  proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui non resisteva l'intimato.

La controversia veniva quindi decisa all'esito dell'udienza pubblica del 17.10.2012.

Motivi della decisione

Con i motivi di ricorso la Viviani ha rispettivamente denunciato: 1 ) violazione dell'art. 156 c.c., con riferimento al negato assegno di mantenimento in proprio favore. Il giudizio della Corte sarebbe infatti errato per l'omesso esame circa l'idoneità del reddito percepito a consentirle di mantenere lo stesso tenore di vita goduto in precedenza;

2 ) vizio di motivazione in ordine all'avvenuta individuazione del reddito dei coniugi.

Osserva il Collegio che le censure sono infondate.

Ed infatti, quanto al primo motivo, la doglianza è basata su una pretesa errata o comunque incompleta lettura, da parte della Corte di Appello, della documentazione prodotta dalle parti e sul conseguente giudizio di insussistenza, dalla stessa emesso, relativamente alla sproporzione fra i redditi dei due coniugi.



Tuttavia occorre in proposito rilevare che le affermazioni della  relative alla diversità del tenore di vita da lei condotto rispetto a quello goduto durante il matrimonio sono apodittiche e non confortate da riscontri oggettivi; che le rappresentate divergenze ( " possibilità di fare viaggi, andare a cena fuori, vestire con abiti eleganti .. " ) sono connotate da genericità e risultano comunque poco significative; che l'asserita modesta consistenza del valore che sarebbe attribuibile alla casa coniugale per essere la stessa in proprietà comune dei coniugi costituisce un dato del tutto irrilevante, poichè la Corte territoriale ne ha tenuto conto esclusivamente per la constatata assenza di oneri " legati alla dimensione abitativa "; che per quanto concerne l'affermata divergenza di valori risultanti dalla documentazione prodotta rispetto a quelli apprezzati dalla Corte di Appello, la divergenza, ove sussistente, sarebbe eventualmente apprezzabile in sede di giudizio revocatorio; che, conclusivamente, per quanto il vizio della sentenza impugnata sia stato prospettato sotto il profilo della violazione di legge, in realtà è ravvisabile una non condivisa valutazione dei dati fattuali posti a base della decisione adottata, in quanto tale non sindacabile in questa sede di legittimità.



Identiche conclusioni devono poi formularsi con riferimento al secondo motivo di impugnazione.

In proposito è invero sufficiente rilevare che con tale motivo, come detto, la ricorrente ha denunciato un vizio di motivazione relativamente alla determinazione dei redditi dei due coniugi, censura che risulta tuttavia incentrata su una pretesa errata lettura della documentazione acquisita, anziché sull'indicazione degli elementi per i quali il giudizio emesso sarebbe sostenuto da motivazione viziata e inadeguata, e quindi con una prospettazione argomentativa non suscettibile di sindacato nel giudizio di legittimità.

Conclusivamente il ricorso deve essere dunque rigettato, mentre nulla va disposto in ordine alle spese processuali poiché l'intimato non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/03

Roma, 17.10.2012

Il consigliere estensore

*Carlo Pizzi*

Il Presidente

*Fiorelli*

Depositato in Cancelleria

13 DIC 2012

5

IL CANCELLIERE  
*Alfano Madafferi*